

Tra morale e politica: l'importanza dell'universo valoriale dei diritti umani

Giuseppina Prejanò

Le rivendicazioni di diritti da parte di organizzazioni non governative, associazioni, società civile in generale, e le lotte contro violazioni e ingiustizie subite dalle collettività o da singoli individui, sono all'ordine del giorno; molte di queste battaglie sono portate avanti nei luoghi più disparati del mondo. Nonostante gli scarsi esiti positivi che queste rivendicazioni hanno nella realtà dei paesi in cui si svolgono, l'opinione pubblica globale, che segue le vicende da vicino grazie all'immediatezza dei mezzi di comunicazione di cui disponiamo, ne resta in ogni caso segnata e orienta il proprio giudizio in merito: ciascuno di noi discute e approfondisce le questioni in oggetto, seguendo ciò che potremmo individuare come una 'coscienza morale globalizzata'.

Infatti, che si tratti di rivendicazione femminile nei paesi islamici o di manifestazioni contro gli stupri delle donne in India, di respingimento dei migranti o detenzione in campi di fortuna in prossimità delle frontiere europee, di condizioni disumane e degradanti nelle carceri, del problema della fame, dell'assistenza medica, delle pratiche di tortura, della pena di morte, o ancora di eventi che riguardano le libertà religiose, di pensiero e di parola, esiste un piano di discussione condiviso che si occupa e si preoccupa degli esiti di tali problematiche, delle possibili soluzioni e della traducibilità di esse sul piano istituzionale del diritto positivo, nazionale e internazionale.

Possiamo ipotizzare che vi sia stato, durante gli ultimi cinquant'anni, un processo di maggiore diffusione del problema della tutela dei diritti umani nonostante essi siano osteggiati, tenuti in scarsa considerazione dal potere politico ed economico, ed addirittura utilizzati come alibi per giustificare provvedimenti contrari al rispetto degli esseri umani, come ad esempio interventi di guerra in varie parti del mondo, o atteggiamenti di tolleranza di regimi in cui i diritti fondamentali non vengono rispettati.

L'intervento qui proposto ha come oggetto l'analisi della valenza universale dei diritti umani con l'avvento della Dichiarazione del 1948, partendo dalla riflessione sul fondamento dei diritti proposta da Norberto Bobbio e da Jeanne Hersch, della quale prenderemo in considerazione il suo *I diritti umani da un punto di*

*vista filosofico*¹. Bobbio e Hersch pongono i diritti umani come terreno comune sul quale si basa l'evoluzione positiva di una discussione in campo morale e politico. Seguendo il loro ragionamento è di fondamentale importanza capire e valutare l'impatto che la formulazione dell'elenco dei diritti fondamentali, elaborato nella *Dichiarazione universale dei diritti umani*, ha avuto a partire dal 1948: intorno ad essa si è svolto un grande lavoro di studio, di considerazione ed effettiva presenza e trasposizione dei diritti umani nel diritto positivo, testimoniata dalla ratifica dei *Patti delle Nazioni Unite* del 1966 e da molte carte costituzionali che si sono ispirate ai principi enunciati nella *Dichiarazione*. Per tale motivo consideriamo la *Dichiarazione* come l'evento del secolo scorso che ha tracciato atteggiamenti e principi condivisi nel rispetto degli esseri umani sul piano internazionale.

La posizione di Hersch, per quanto concerne la necessità di riconoscere l'esistenza dei diritti umani nella loro universalità e inalienabilità, è vicina a quella di Bobbio, che ha affermato la necessità di travalicare il problema del fondamento universale e filosofico dei diritti umani, considerando invece la necessità di riconoscerne l'esistenza normativa e considerare la loro validità a prescindere dal loro fondamento, sancita dal diritto internazionale elaborato dal Secondo Dopoguerra in poi. In Hersch emerge sul piano teorico un importante passaggio: i diritti umani sono la manifestazione propria della libertà umana, ed è su questo riconoscimento che si gioca la battaglia di civiltà e di rispetto che essi necessitano.

1. La tutela dei diritti umani: l'esigenza di andare oltre il fondamento

La *Dichiarazione universale dei diritti umani* del 1948 ha sancito storicamente la definizione di un codice di comportamento condiviso – almeno sulla carta – dalla comunità internazionale. Pur non essendo ratificata e formulata come documento giuridicamente vincolante, la *Dichiarazione*, testo di riferimento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, definisce in maniera specifica quali sono i diritti inviolabili e universali degli esseri umani.

La *Dichiarazione* ha ispirato carte di natura giuridica internazionale, regionale e nazionale, e continua ad essere tenuta in considerazione per la formulazione di patti tra Stati. Essa, inoltre, sulla scia di una lunga tradizione filosofico-giuridica, fa esplicito riferimento alle dichiarazioni precedentemente elaborate²: questa continuità, sia durante la formulazione della *Dichiarazione* stessa, sia successivamente, è stata più volte additata come il risultato di una prospettiva particolare, occidentalmente declinata e fondamentalmente individualista.

La maggior parte di queste critiche, politicamente e culturalmente influenzate, mostrano la scarsa validità del documento stesso sul piano

¹ J. Hersch, *I diritti dell'uomo da un punto di vista filosofico*, tr. it. di F. De Vecchi, Paravia Bruno Mondadori, Milano 2008.

² Tra le quali il *Bill of Rights* del 1689 e la *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1789.

internazionale, e fanno leva sul problema emerso già a partire dalla formulazione della *Dichiarazione* stessa: la definizione del principio di universalità dei diritti umani e del fondamento teorico (filosofico, culturale, religioso) che ne costituisce la base.

A partire dall'analisi del dibattito che ha preceduto la stesura della *Dichiarazione* del 1948, e che ha visto la partecipazione di intellettuali di spicco interpellati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e dall'UNESCO in qualità di esperti quali Benedetto Croce, Mahatmah Gandhi, Aldous Huxley, Jacques Maritain, Teilhard de Chardin e molti altri, emerge tutta la problematicità della questione e le difficoltà che sin dall'inizio sono state individuate anche solo per stabilire quali diritti avevano la priorità e potevano essere definiti inalienabili, universali e fondamentali. Alcuni dei dubbi sollevati già nel 1947 sono al centro del dibattito sulla necessità o meno di un fondamento teorico dei diritti umani e risultano attuali per aver sollevato questioni che la comunità internazionale non ha ancora risolto.

Nonostante le polemiche, l'esigenza dell'elaborazione definitiva di un elenco specifico di diritti umani, inalienabili e universalmente validi, nacque già durante il secondo conflitto mondiale, e alla fine della guerra, con la scoperta delle atrocità perpetrate dai nazisti e l'esplosione delle due bombe atomiche, fu evidente a tutti che bisognava proteggere gli individui, evitare il ripetersi di atteggiamenti distruttivi nei confronti dell'umanità, istituendo un tribunale internazionale che potesse giudicarli e riconoscere nuovi reati, introducendo ad esempio la nozione di 'crimini contro l'umanità', o di 'organizzazione criminale internazionale'.

Le Nazioni Unite ebbero quindi il merito di stabilire un codice di comportamento comune che contribuisse a mantenere la pace. La Commissione per la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo assunse il compito di stilare questo elenco di diritti, ma prima di farlo interpellò alcuni degli intellettuali più famosi e importanti del tempo. L'UNESCO nel 1947 propose a questi intellettuali alcune domande, nel *Memorandum and questionnaire circulated by UNESCO on the theoretical basis of the rights of man*, in relazione alla necessità dei diritti umani, e raccolse le loro testimonianze da consegnare alla Commissione, in un documento intitolato *A collective approach to the problem of human rights*³. La Commissione lavorò sulla scia dei suggerimenti espressi da questi studiosi, traendo spunto dalle loro riflessioni, in alcuni casi espressamente critiche.

Per superare le avversità teoriche, il filosofo René Cassin propose di procedere con la stesura della *Dichiarazione* evitando e rinviando la discussione sul fondamento dei diritti umani e dando per scontato la loro universalità, proprio perché era importante dar seguito alla volontà di stilare un elenco di diritti per monitorare il comportamento degli Stati.

Ad oggi, nonostante le critiche iniziali, i diritti umani sanciti dalla *Dichiarazione* e tenuti continuamente in considerazione dall'Assemblea delle Nazioni Unite e dagli altri organi regionali che agiscono nell'ambito dei rapporti

³ AA. VV., *A collective approach to the problem of human rights*, UNESCO, Parigi 1948.

internazionali, sono di fatto riconosciuti come parte integrante delle norme di diritto internazionale, come *ius cogens*, norme che, giuridicamente parlando, sono di natura consuetudinaria, rappresentando valori fondamentali per la comunità internazionale che non possono essere messi in discussione⁴.

In seguito all'approvazione della *Dichiarazione* da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, avvenuta il 1° Dicembre del 1948, ci vollero quasi vent'anni perché il documento diventasse giuridicamente vincolante per gli Stati membri. I due Patti del 1966 sono il risultato dello scontro di opinioni e del faticoso accordo raggiunto, in cui i diritti stilati nella *Dichiarazione* vengono ulteriormente analizzati e separati: un Patto internazionale sui diritti civili e politici ed un Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.

2. La posizione di Norberto Bobbio

Con i Patti del 1966, a molti intellettuali che partecipavano al dibattito sulla questione del fondamento fu chiaro che la strada del riconoscimento dei diritti umani sul piano internazionale era di prioritaria importanza e che era necessario combattere, da un punto di vista teorico, perché questi diritti venissero accettati dagli Stati. Il problema del fondamento e dell'universalità resta sempre al centro, ma viene declinato secondo la necessità dell'esistenza dei diritti inalienabili, e ne deriva la ricaduta dei diritti umani stessi nella vita politica della comunità internazionale.

È proprio sul piano filosofico e politico che dobbiamo considerare la prospettiva di Norberto Bobbio, che rappresenta il nodo cruciale della nostra riflessione nazionale rispetto ai diritti umani. Nel suo *Sul fondamento dei diritti dell'uomo*⁵, posto come primo saggio nella raccolta di scritti sul tema dei diritti umani, Bobbio spiega in maniera lineare quali sono le sue preoccupazioni rispetto ad una possibile definizione di un fondamento assoluto e all'inapplicabilità dell'universalità di tale principio: in definitiva i diritti umani si possono solo applicare, rispettare, e mai definire indipendentemente dal loro esserci di fatto.

In Bobbio troviamo una vera e propria avversione per una definizione 'dogmatica' e 'assoluta' di un qualsiasi fondamento che non rispecchi l'evoluzione della società e le esigenze storicamente determinate:

Anzi è bene ricordare che storicamente l'illusione del fondamento assoluto di alcuni diritti stabiliti è stata di ostacolo all'introduzione di nuovi diritti, in tutto o in parte incompatibili

⁴ Cfr. N. Ronzitto, *Introduzione al diritto internazionale*, Giappichelli, Torino 2009.

⁵ N. Bobbio, *Sul fondamento dei diritti dell'uomo*, in Id., *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino 1990. Sull'importanza del saggio in questione e sul pensiero di Bobbio si vedano: A. Cassese, *I diritti umani oggi*, Laterza, Roma-Bari 2005; L. Ferrajoli, *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, Laterza, Roma-Bari 2001; T. Greco, *Norberto Bobbio: un itinerario intellettuale tra filosofia e politica*, Donzelli, Roma 2000; P. P. Portinaro, *Introduzione a Bobbio*, Laterza, Roma-Bari 2008.

con quelli. [...] Il fondamento assoluto non è soltanto un'illusione; qualche volta è anche un pretesto per difendere posizioni conservatrici⁶.

Il problema del fondamento non è più interessante, perché «il problema di fondo, relativo ai diritti dell'uomo è oggi non tanto quello di *giustificarli*, quanto quello di proteggerli»⁷, e qualora fosse ancora necessario dibattere sulla questione del fondamento, si dovrebbe cominciare la ricerca dei *fondamenti possibili*, che tengano in considerazione e analizzino le condizioni storiche e sociali in cui i diritti emergono e devono trovare un riscontro:

Il nostro compito oggi è più modesto, ma anche più difficile. Non si tratta di trovare il fondamento assoluto – impresa sublime ma disperata – ma, di volta in volta, i vari fondamenti possibili. Senonché anche questa ricerca [...] non avrà alcuna importanza storica se non sarà accompagnata dallo studio delle condizioni, dei messi e delle situazioni in cui questo o quel diritto possa essere realizzato. [...] Il problema filosofico dei diritti dell'uomo non può essere dissociato dallo studio dei problemi storici, sociali, economici, psicologici, inerenti alla loro attuazione: il problema dei fini da quello dei mezzi⁸.

Il problema non è più solo di natura filosofica, ma è politico e giuridico: il rispetto e la garanzia dei diritti stilati, e ampiamente condivisi nella *Dichiarazione* del 1948, sono prioritari, perché il fatto stesso che vi sia stata condivisione e approvazione ne conferma l'esistenza di fronte alla comunità internazionale:

Si può dire infatti che oggi il problema del fondamento dei diritti dell'uomo ha avuto la sua soluzione nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo rappresenta la manifestazione dell'unica prova con cui un sistema di valori può essere considerato umanamente fondato e quindi riconosciuto: e questa prova è il consenso generale circa la sua validità⁹.

La *Dichiarazione* ha dunque costituito, e implicitamente riconosciuto, un sistema di valori che fino a quel momento erano stati enunciati e non vincolanti nella loro essenza giuridica. I valori tuttavia, osserva Bobbio, hanno una loro derivazione: «Vi sono tre modi di fondare i valori: il dedurli da un dato obiettivo costante, per esempio la natura umana; il considerarli come verità di per se stesse evidenti; e infine scoprire che in un dato periodo storico sono generalmente acconsentiti (la prova, appunto, del consenso)»¹⁰. Se la prima e la seconda modalità sono riconducibili al giusnaturalismo, e alle filosofie di Spinoza e Kant, che hanno individuato alcuni diritti come fondamentali ed evidenti secondo la natura dell'uomo (come ad esempio il diritto del più forte o il diritto alla libertà)¹¹, entrambe hanno in comune una certa parzialità e contraddizione: il giusnaturalismo ha in parte costituito dei sistemi di valori che entrano in netta opposizione tra loro, mentre il secondo modo, quello dell'evidenza, ha considerato veri alcuni valori che sono stati

⁶ Ivi, pp. 13-14.

⁷ Ivi, p. 16

⁸ *Ibidem*.

smentiti col mutare delle epoche storiche. Per Bobbio quindi è la terza via che apre la discussione morale ad una nuova era e che ha il merito di aver rivoluzionato il rapporto tra dimensione storico-politica e discussione filosofica:

Il terzo modo di giustificare i valori è quello di mostrare che sono appoggiati sul consenso onde un valore sarebbe tanto più fondato quanto più è acconsentito. Con l'argomento del consenso si sostituisce la prova dell'intersoggettività a quella ritenuta impossibile o estremamente incerta dell'oggettività. Certo, si tratta di un fondamento storico e come tale non assoluto: ma è l'unico fondamento, quello storico del consenso, che può essere fattualmente provato. [...]. Con questa dichiarazione un sistema di valori è (per la prima volta nella storia) *universale*, non in principio ma di *fatto*, in quanto il consenso alla sua validità e sulla sua idoneità a reggere le sorti della comunità futura di tutti gli uomini è stato esplicitamente dichiarato¹².

L'universalità dei valori riportati nella *Dichiarazione* del 1948 è il vero fatto nuovo della storia che rappresenta la garanzia di comprensione e diffusione dei diritti umani. Per Bobbio, a partire da questo fatto storico, viene costituita una nuova consapevolezza comune in termini di appartenenza, per ciascun individuo, all'intera umanità:

Solo dopo la Dichiarazione possiamo avere la certezza storica che l'umanità, tutta l'umanità, condivide alcuni valori comuni e possiamo finalmente credere all'universalità dei valori nel solo senso in cui tale credenza è storicamente legittimata, cioè nel senso in cui universale significa non dato oggettivamente ma soggettivamente accolto dall'universo degli uomini¹³.

Per Bobbio, ciò che oggi potrebbe essere considerata come una “coscienza morale globalizzata”, in realtà è ciò che ha comportato l'esigenza stessa della *Dichiarazione* e ha contribuito nel corso della storia, alla diffusione di un consenso. Tuttavia, essa non assicura di per sé il rispetto e la garanzia dei diritti umani, elementi che dipendono direttamente dall'atteggiamento politico, storicamente determinato, e che necessitano dell'attenzione e della protezione di tutti: rivendicare e parlare della tutela dei diritti umani è, all'indomani della *Dichiarazione*, a tutti gli effetti un *dovere morale*.

⁹ Ivi, p. 18.

¹⁰ N. Bobbio, *Sul fondamento dei diritti umani*, in Id., *L'età dei diritti*, cit., p. 19.

¹¹ *Ibidem*.

¹² Ivi, pp. 20-21. Anche secondo Zolo, Bobbio, attraverso la critica del postulato dogmatico del giusnaturalismo e del razionalismo etico, che ponevano al centro il problema del fondamento dei diritti, «[...] ha inferito un importante corollario pratico: ciò che è rilevante per l'attuazione concreta dei diritti dell'uomo non è la prova della loro fondatezza e validità universale. [...] Ciò che realmente conta è che i diritti soggettivi godano di un ampio consenso politico e che si diffonda il 'linguaggio dei diritti' come espressione di aspettative e di rivendicazioni sociali», D. Zolo, *Fondamentalismo umanitario*, in M. Ignatieff (a cura di), *Una ragionevole apologia dei diritti umani*, Feltrinelli, Milano 2003, p. 141.

¹³ *Ibidem*.

3. Hersch e la riflessione morale sui diritti umani

Hersch è un'intellettuale che unisce i termini del discorso portato avanti sino ad ora: nella sua riflessione emergono tutte le preoccupazioni rispetto al problema del fondamentalismo, secondo argomenti che sono presenti anche nella riflessione di Bobbio; ciò che prevale nella sua prospettiva è la necessità di affermare la validità dei diritti umani, perché questi possano essere significativi ed efficaci per evitare il perpetrarsi di crimini contro l'umanità, orrori che la storia ha testimoniato e che non devono ripetersi.

Hersch lavora incessantemente per l'UNESCO, per ricostruire attraverso un lavoro etnografico, irripetibile per la sua ricchezza di riferimenti, una vera e propria storia interculturale dei diritti umani enunciati negli articoli della *Dichiarazione* del 1948. L'intento di Hersch, e del gruppo di lavoro da lei coordinato, è quello di ritornare alle fonti culturali e filosofiche che hanno ispirato la *Dichiarazione*, invitando l'intera comunità internazionale a tenerle sempre presenti, come monito della condivisione di principi che testimoniano l'importanza e la presenza dei diritti umani sin da prima che la *Dichiarazione* venisse scritta e approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il risultato di questo progetto, nato soprattutto per ricordare il ventesimo anniversario della *Dichiarazione*, fu pubblicato nel 1968 con il titolo *Le droit d'être un homme*¹⁴. Per portare avanti questo immenso progetto culturale, l'UNESCO aveva invitato ogni Stato a partecipare inviando testi poetici, epici, canzoni, proverbi, brani di saggi, novelle che testimoniassero l'esistenza del rispetto e il riconoscimento dei diritti fondamentali e inalienabili in tutte le tradizioni. Proprio in relazione a questo aspetto, René Maheu, direttore generale dell'UNESCO, nella *Prefazione* descrive con queste parole l'importanza del lavoro:

La raccolta è davvero sorprendente per la quantità e la qualità dei testi, per la varietà degli argomenti, delle idee e dei modi di espressione che vi si manifestano. Ma è ancora più sorprendente per la straordinaria impressione di similitudini armoniche persino nei contrasti più profondi, o, per meglio dire, di parentela, in breve, di fraternità, che si sprigiona da questa doppia indagine degli uomini dei nostri tempi nella ricerca dei substrati storici più profondi della propria coscienza e degli uomini di tutti i tempi nella ricerca dell'ordine umano. Abbiamo visto, così, schiudersi come da se stessa l'ampia rosa dei temi che hanno ispirato la Dichiarazione universale; e, su ciascuno di essi – come lungo un cammino seguito fino ai più lontani orizzonti del mondo e della memoria – si son venuti a deporre dinanzi a noi, quasi fossero delle offerte, piamente conservate tra i veli delle parole di un tempo e di altri luoghi, i pensieri e i gesti che sono stati – e rimangono – gli interrogativi e le risposte, le aspirazioni e le prove, gli annunci e i complimenti, oscuri o luminosi, attraverso i quali l'uomo si è rivelato a se stesso¹⁵.

¹⁴ J. Hersch, *Il diritto di essere un uomo. Antologia mondiale della libertà* (1968), Mimesis, Milano-Udine 2015

¹⁵ Ivi, p. 11.

Questi testi, messi insieme in sezioni tematiche, hanno dimostrato che parlare di diritti umani non è una prerogativa occidentale e che l'universalità dei diritti è insita in ogni cultura, come osserva De Monticelli nella *Postfazione* del volume:

Perché questo libro è un viaggio emozionante attraverso le culture religiose e teologiche dei popoli antichi e moderni, la tragedia classica, le saghe e i miti, le più lontane tradizioni mondiali – ma anche attraverso gli autori fondamentali del pensiero giuridico e politico occidentale, da Platone e Aristotele a Montesquieu, Beccaria e Tocqueville, da Rousseau, Voltaire e Kant fino a Simone Weil, Jacques Maritain e Roosevelt. E tanti altri: Gandhi, Las Casas, Bolivar, Cervantes, Césaire, José Martí, Puškin, Tupac Amaru. Un viaggio che fu la base empirica della riflessione di Jeanne Hersch sul fondamento filosofico dei diritti umani, proseguita fino alla sua morte, nell'anno 2000¹⁶.

Ciò che in campo operativo Hersch aveva sperimentato, ricoprendo la sua carica presso l'UNESCO e svolgendo il lavoro per il ventennale della *Dichiarazione universale*, è riportato nel suo scritto *I diritti umani da un punto di vista filosofico*, dove principalmente l'autrice invita la ricerca filosofica a cogliere ed approfondire la ragion d'essere dei diritti umani. L'intento di Hersch è quello di scoprire e verificare un'esigenza assoluta che appartiene a tutti gli esseri umani: il riconoscimento della propria libertà.

Il primo dato da considerare, a parere dell'autrice, è il rapporto tra morale e legge, che attraverso la *Dichiarazione* è mutato in senso positivo. Hersch infatti afferma: «In fondo, sul piano dell'adesione teorica, non c'è praticamente più nessuno che osi rifiutare apertamente i diritti umani»¹⁷.

Questo è avvenuto per tre motivi che potremmo così riassumere: a) la dottrina morale dei diritti umani mira a individuare i prerequisiti fondamentali, afferenti soprattutto alla sfera pubblica, per vivere una buona vita; b) i diritti umani rappresentano la conferma di principi morali trasformati in diritto positivo; c) sono alla base del riconoscimento e della credibilità di uno Stato sul piano internazionale, perché essi sono considerati, *ius cogens*, ovvero norme di natura consuetudinaria e valori fondamentali per la comunità internazionale.

Tutto questo però non basta ad evitare che nel mondo continuino a consumarsi tragedie, violazioni e privazioni di questi diritti. Ad Hersch, quindi, interessa capire quanto possa influire positivamente il ripensare filosoficamente il tema dei diritti umani, per rimanere vigili sul piano teorico, civile e politico.

La valenza universale dei diritti umani diventa quindi il primo ostacolo da superare, e bisogna considerare che Hersch, in accordo con Bobbio, non ritiene che i diritti umani siano un dato naturale:

La prima questione che si pone ai diritti umani è la loro ragion d'essere, il loro fondamento. Non sono un dato naturale. La loro conoscenza esplicita è stata tardiva. Non li troviamo nella realtà. Non appartengono al mondo dei fatti. Nessuna logica li impone alla ragione. A

¹⁶ Ivi, p. 513.

¹⁷ Id., *I diritti dell'uomo da un punto di vista filosofico*, cit..

prima vista non è affatto scontato che essi favoriscano, attraverso l'azione delle organizzazioni internazionali che vi s'ispirano, il mantenimento della pace, la conquista della felicità, la produzione di beni¹⁸.

Nell'analisi e descrizione dei diritti umani è necessario, ma soprattutto implicito, specificare una definizione di essere umano, che nella concezione di Hersch è propriamente un'anima e un corpo con intenzioni, fini e una storia:

Ma in quanto è «un'anima E un corpo», egli vive la propria umanità precisamente nell'*intersezione* dell'una e dell'altro. La realtà della natura dei dati di fatto, assume un'importanza decisiva, e l'uomo ha bisogno di vivere *per...* Si propone dei fini. *Vuole, desidera, opta, sceglie.* È e cerca di essere una *libertà responsabile*. Di conseguenza, contemporaneamente alle dimensioni dell'intenzione, della finalità e della storia, introduce nel mondo delle realtà empiriche dei diritti e il diritto¹⁹.

L'esigenza assoluta, che costituisce un *continuum* nella storia dell'uomo, una volta che è stata individuata, conduce alla realizzazione di una libertà responsabile: qui il riferimento teorico è inequivocabilmente kantiano, filosofo che Hersch tiene sempre in considerazione in queste pagine, insieme a Jaspers. I diritti umani esprimono, quindi, un'*esigenza assoluta* di rispetto: l'uomo vuole essere 'essere umano', riconosciuto nella sua dignità. La natura umana, però, comporta l'appartenenza alla specie, insieme alla necessità di travalicare il mondo della natura stessa, dove vige la legge del più forte: i diritti umani sono un modo per opporsi alla legge della necessità e ribadire la vera vocazione umana che implica la libertà. Per tale motivo Hersch individua come fondamento universale dei diritti la realizzazione della libertà responsabile, che si delinea come compito, esigenza o addirittura vocazione²⁰.

Ma la soggettività ed il concreto dell'essere umano come possono conciliarsi con una dimensione assoluta e quasi trascendente? Come effettuare il passaggio teorico dal particolare all'universale? Per Hersch è il soggetto stesso che opera attraverso l'esigenza generale dei diritti:

È in questione qui la possibilità di una decisione assoluta, e questa possibilità esiste in ogni essere umano. Questo "punto", il più radicato, il più concreto, è il solo a permettere l'esigenza generale dei diritti umani, perché può capitare a ogni essere umano di decidere: non farò questo – piuttosto morire. Questa è la fonte della loro universalità²¹.

L'analisi tracciata da Hersch, che prende in considerazione i primi due articoli della Dichiarazione del 1948, è la descrizione di una dimensione virtuale²² in cui l'essere

¹⁸ Ivi, p. 60.

¹⁹ Ivi, p. 61.

²⁰ Sulle due accezioni di 'libertà' nel pensiero di Hersch cfr. S. Vida, *Diritti umani e umanità: a partire da Jeanne Hersch*, in T. Casadei (a cura di), *Diritti umani e soggetti vulnerabili: trasformazioni, aporie, violazioni*, Giappichelli, Torino 2012, pp. 3-22.

²¹ Ivi, p. 68.

²² Nella prospettiva di Hersch il termine 'virtuale' designa una realtà alternativa alla dimensione dello stato di natura, dove l'essere umano concepisce se stesso come soggetto morale.

umano è attore consapevole e soggetto morale, in cui può e deve pretendere in termini di dignità e diritti. Questa realtà virtuale tuttavia si scontra costantemente con la dimensione naturale e con i dati di fatto: i diritti sono un'esigenza assoluta che rischia però di non compiersi proprio a causa delle deroghe, delle scuse e dell'incuranza degli uomini stessi, troppo impegnati nella lotta per la sopravvivenza e la supremazia.

Da un lato la Dichiarazione, secondo Hersch, ha il compito di richiamare tutti all'esigenza assoluta di rispetto dei diritti umani, dall'altra essa da sola non basta, ma può contribuire a creare le *occasioni* che nel corso della storia producono miglioramenti, soprattutto nel rapporto tra individui e Stato. Le *occasioni* di cui parla Hersch sono proprio i diritti stessi, che vengono suddivisi in tre tipi: i diritti civili e politici che si oppongono ad ogni costrizione fisica, espressiva, fattiva che renda impossibile l'esercizio della libertà; i diritti economici e sociali che alleviano i bisogni vitali e soddisfano la componente naturale degli individui; i diritti culturali legati direttamente all'esercizio della libertà responsabile.

Seppur l'individuo necessita della collettività e dello Stato, bisogna che questi siano di supporto e non di ostacolo per l'essere umano: ad esempio, anche l'organizzazione democratica ha il dovere di limitare e sospendere il proprio potere per riservare degli spazi di libertà ai propri cittadini. Per Hersch, infatti, i diritti umani riguardano principalmente gli individui, poiché, come abbiamo visto, è l'individuo che procede alla realizzazione della libertà responsabile: la manifestazione di quest'atteggiamento virtuale, che si impone nei confronti della forza della natura, è solo attraverso l'individuo che può essere perseguito, permettendogli in tal modo di partecipare alla storia.

4. Conclusioni

Non possiamo che condividere la riflessione conclusiva del saggio di Hersch:

Non si può scrivere così a lungo sui diritti umani senza provare un vivo sentimento di imbarazzo e persino rimorso. È sufficiente guardare all'attualità – la fame, i campi di rifugiati, le imbarcazioni senza asilo spazzate dal mare, [...] – per avere voglia di posare la penna. E tuttavia, come tacere quando talvolta sembra che [...] la radice assoluta che dice 'tu devi' [...] rischia di atrofizzarsi? Senza questa radice i diritti umani perdono di senso. Bisogna curarla, nutrirla, stimolarla, [...], con l'ausilio di strumenti giuridici ispirati dalla Dichiarazione universale²³.

Rafforzare l'idea che vi sia una moralità condivisa, fondata proprio sui valori racchiusi nella Dichiarazione, è di supporto per la realizzazione, il mantenimento e la cura di essi. Questi valori rappresentano una grossa responsabilità politica, civile, sociale, o semplicemente umana, che ciascun individuo ha nei confronti di sé stesso e degli altri, e rischiano di essere costantemente messi in discussione proprio perché

²³ J. Hersch, *I diritti dell'uomo da un punto di vista filosofico*, cit.

soggetti alle dinamiche storiche e sociali che ci coinvolgono. La realizzazione e la validità dei diritti umani è strettamente legata al rispetto che ogni essere umano necessita: l'essere vigili e il non cedere all'indifferenza sono per questo di prioritaria importanza.